

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 maggio 1998
che fissa l'elenco delle aziende di allevamento ittico riconosciute in Italia

[notificata con il numero C(1998) 1343]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/357/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 95/22/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che gli Stati membri possono ottenere, per le aziende di allevamento ittico situate in una zona non riconosciuta relativamente alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e alla setticemia emorragica virale (VHS), la qualifica di azienda riconosciuta indenne da dette malattie;

considerando che, con lettere in data 23 dicembre 1996, 14 luglio 1997 e 18 marzo 1998, l'Italia ha presentato alla Commissione i documenti giustificativi per la concessione a talune aziende di allevamento ittico della qualifica di azienda riconosciuta per quanto riguarda la IHN e la VHS e situata in una zona non riconosciuta nonché le disposizioni nazionali che garantiscono il rispetto delle norme relative al mantenimento del riconoscimento;

considerando che la Commissione e gli Stati membri hanno proceduto all'esame dei documenti giustificativi trasmessi dall'Italia per tali aziende;

considerando che dall'esame di tali documenti risulta che le aziende soddisfano tutti i requisiti previsti all'articolo 6 della direttiva 91/67/CEE;

considerando che pertanto tali aziende possono beneficiare della qualifica di aziende riconosciute situate in una zona non riconosciuta;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le aziende di allevamento ittico menzionate in allegato sono qualificate come aziende riconosciute situate in una zona non riconosciuta, per quanto riguarda la necrosi ematopoietica infettiva e la setticemia emorragica virale.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 1.

*ALLEGATO***AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN ITALIA, RELATIVAMENTE
ALLA IHN E ALLA VHS****PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO****Aziende di allevamento ittico situate nel bacino idrografico del Noce**

Ass. Pescatori Solandri (Loc. Fucine)
Cavizzana

Aziende di allevamento ittico situate nel bacino idrografico del Brenta

Campestrin Giovanni
Telve Valsugana (Fontane)
Ittica Resenzola Serafini
Grigno
Ittica Resenzola Selva
Grigno
Leonardi F.lli
Levico Terme (S. Giuliana)
Dellai Giuseppe-Trot. Valsugana
Grigno (Fontana Secca, Maso Puele)

Aziende di allevamento ittico situate nel bacino idrografico dell'Adige

Celva Remo
Pomarolo
Margonar Domenico
Ala (Pilcante)
Degiuli Pasquale
Mattarello (Regole)
Tamanini Livio
Vigolo Vattaro

Aziende di allevamento ittico situate nel bacino idrografico del Sarca

Ass. Pescatori Basso Sarca
Ragoli (Pez)
Stab. Giudicariese La Mola
Tione (Delizia d'Ombra)
Azienda Agricola La Sorgente s.s.
Tione (Saone)
Fonti del Dal s.s.
Lomaso (Dasindo)
Comfish Srl (ex Paletti)
Preore (Molina)
Ass. Pescatori Basso Sarca
Tenno (Pranzo)

Aziende di allevamento ittico situate nel bacino idrografico del Chiese

Facchini Emiliano
Pieve di Bono (Agrone)
